

Normativa e prassi

Un simil “giornale di fondo” per i gestori dei ticket parcheggio

24 Ottobre 2018

Gli obblighi di registrazione ai fini fiscali sono gli stessi di quelli previsti per i soggetti che forniscono titoli di viaggio tramite l'utilizzo di apparecchi automatici

Thumbnail
Image not found or type unknown

Il gestore del parcheggio, pur in assenza di un vero e proprio “giornale di fondo”, deve effettuare annotazioni simili a quelle che da questo deriverebbero, assumendo rilevanza qualunque documento, come il *report* di “scassetamento”, che consenta di giustificare tali dati e la loro correttezza.

È quanto afferma l’Agenzia delle entrate con la **risposta n. 48/2018** a seguito dell’interpello presentato da una società che oltre alla produzione di parcometri e sistemi di parcheggi a barriera, gestisce anche direttamente le aree di sosta.

Gli apparecchi utilizzati per il rilascio dei ticket non prevedono registrazioni assimilabili al giornale di fondo, ma la stampa di un *report* di scassetamento della somma dei mezzi fisici di pagamento incassati nella sessione e il valore complessivo storico e della memorizzazione su memoria non volatile dei totali corrispettivi storici.

L’istante precisa, inoltre, che ha sempre provveduto ad annotare sul registro dei corrispettivi l’importo incassato nello stesso giorno del suo prelievamento dai singoli parcometri, conservando gli ultimi biglietti attestanti l’importo ritirato.

La società chiede se è tenuta alla conservazione dei suddetti *report*. Per l’istante la risposta è no, risultando sufficiente, secondo il suo parere, l’annotazione sul registro dei corrispettivi del totale della somma incassata nel giorno e la conservazione di tali scritture.

Il documento di prassi ricorda quanto già detto con la risoluzione 116/2016 e cioè che i distributori di biglietti di trasporto e sosta rimangono fuori dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, in quanto i ticket da essi rilasciati fungono anche da certificazione fiscale del servizio prestato (vedi “**Vending**”

machine di parking ticket e simili: escluso l'invio on line").

La risoluzione 116/2016 chiariva, inoltre, che il **Dm 30 luglio 2009** ha equiparato la gestione dei dati fiscali dalle emittitrici dei titoli di viaggio a quelli di parcheggi, prevedendo, in sostanza gli stessi obblighi ai fini delle annotazioni sui registri.

In particolare, l'**articolo 2** del Dm stabilisce, tra l'altro, che *"L'esercente l'attività di trasporto annota nel registro entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo (...). L'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio effettua, negli stessi termini, analoga annotazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o informatizzate o strumenti simili"*.

Norma alla mano, quindi, la soluzione proposta dall'istante non è applicabile. L'Amministrazione risponde, infatti, che pur non potendo far conto su un vero e proprio giornale di fondo all'interno degli apparecchi, il gestore del parcheggio deve eseguire annotazioni analoghe a quelle in esso contenute *"assumendo rilevanza qualunque documento (come il report di "scassetamento") che consenta di giustificare tali annotazioni, nonché di controllarne la correttezza"*.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/simil-giornale-fondo-gestori-dei-ticket-parcheggi>